

STATUTO
dell'Associazione Professionale

STUDIO LEGALE _____ E ASSOCIATI

TITOLO I - Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1: Denominazione

La denominazione dell'associazione professionale è "Studio Legale _____ e Associati" (di seguito lo "Studio").

Con delibera dell'assemblea in sede straordinaria lo Studio potrà modificare o cambiare la propria denominazione, che potrà comunque includere riferimenti ad altre associazioni professionali, in Italia o all'estero, in qualsiasi forma costituite, a condizione che siano composte di soli professionisti soggetti alle regole che disciplinano l'esercizio della professione legale in ciascuno dei Paesi in cui esse operano.

Art. 2: Sede

Lo Studio ha sede legale e fiscale a _____, in via _____ n° _____.

Art. 3: Altre sedi

Lo Studio ha due sedi operative, una a _____ in via _____ n° _____, ed una a _____ in via _____ n° _____.

L'assemblea in sede straordinaria potrà deliberare il trasferimento o la chiusura di una o più di tali sedi operative e/o l'istituzione di nuove sedi dello Studio.

Art. 4: Oggetto

Lo Studio ha per oggetto l'esercizio in forma associata della professione legale.

Lo Studio potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusa l'acquisizione di partecipazioni, ritenuti opportuni o necessari per il conseguimento del proprio scopo e per la gestione delle attività inerenti o collegate alla professione forense.

Art. 5: Durata

La durata dello Studio è stabilita al 31 dicembre 2_____, e potrà essere prolungata o ridotta con deliberazione dell'assemblea in sede straordinaria.

TITOLO II - Soci

Art. 6: Categorie di Soci

I Soci si distinguono in due categorie: Soci Fondatori e Soci Ordinari, come rispettivamente specificati nell'Allegato A qui accluso, o come risulteranno in futuro ammessi allo Studio con delibera dell'assemblea in sede straordinaria.

Art. 7: Requisiti dei Soci

Possono essere ammessi quali Soci dello Studio i professionisti, italiani o stranieri, iscritti all'Albo Professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull'ordinamento delle professione forense in Italia, come di volta in volta in vigore, ovvero iscritti ad analoghi albi o ordini esteri secondo la legislazione che in ciascuno Stato regola l'esercizio di tale professione.

Art. 8: Incompatibilità

Non potranno essere contemporaneamente Soci dello Studio soggetti che siano tra loro parenti entro il secondo grado, coniugi o conviventi abituali.

Art. 9: Requisiti dei Soci Ordinari

I candidati all'ammissione nella categoria dei "Soci Ordinari" dovranno di regola aver maturato almeno ____ anni di esperienza professionale con lo Studio, fermo restando che l'assemblea potrà riconoscere un'anzianità convenzionale ai candidati che abbiano svolto la professione forense presso altri studi legali, oppure abbiano conseguito titoli accademici o professionali successivi alla laurea in giurisprudenza, in Italia o all'estero.

Art. 10: Requisiti dei Soci Fondatori

I candidati all'ammissione nella categoria dei "Soci Fondatori", oltre a possedere i requisiti di cui al presente Titolo II, dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

Art. 11: Ammissione di nuovi Soci

Per l'ammissione di nuovi Soci l'assemblea valuterà di volta in volta la sussistenza dei requisiti statuari sopra indicati e determinerà la categoria di appartenenza, la Quota di partecipazione di cui all'art. 14 ed ogni altra condizione.

La delibera di ammissione di ciascun nuovo Socio dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37.

Art. 12: Versamenti dei nuovi Soci

L'ammissione dei nuovi Soci avrà luogo *a fronte di un / senza alcun* versamento a loro carico che corrisponderà all'attribuzione di una frazione del patrimonio netto dello Studio e/o del relativo avviamento, salvo che la delibera assembleare di ammissione non stabilisca altrimenti.

Art. 13: Quote di partecipazione

All'atto dell'ammissione di ciascun Socio, o con successiva delibera in sede ordinaria, l'assemblea stabilirà la quota di partecipazione agli eventuali utili dello Studio (di seguito la "Quota di partecipazione") di spettanza di tale Socio, in applicazione dei criteri indicati nell'Allegato B qui accluso.

La Quota di partecipazione dei Soci Ordinari è normalmente rappresentata da una somma annuale determinata o determinabile in base a parametri matematici che saranno fissati dall'assemblea.

Analogha delibera potrà essere adottata dall'assemblea in sede straordinaria anche per i Soci appartenenti ad altre categorie.

Per ogni anno di esercizio l'assemblea dovrà valutare in ogni caso i risultati di bilancio e stabilire, in sede ordinaria, se ed in quale misura si dovrà procedere ad un'eventuale distribuzione di utili ai Soci secondo i criteri sopra richiamati.

TITOLO III - Doveri

Art. 14: Condotta

I Soci sono tenuti ad osservare tra di loro, nonché nei confronti dei colleghi, dei collaboratori e del personale dello Studio, e di tutti coloro con i quali avranno rapporti nell'esercizio della professione, tanto in pubblico quanto in privato, i principi di condotta e le regole di comportamento che si addicono ai membri della professione forense.

In particolare, ciascun Socio sarà vincolato al rispetto dei più rigorosi vincoli di deontologia professionale, e ad attenersi alle raccomandazioni etiche ed alle procedure che l'Organo di gestione potrà specificare anche con riferimento a quanto risulterà condivisibile con altre associazioni professionali in Italia o all'estero.

I Soci sono tenuti a comportarsi con lealtà, sincerità e dignità nei confronti dello Studio e di quanti ne fanno parte, e ad agire con spirito associativo e non individualistico nel miglior interesse dello Studio.

Art. 15: Riservatezza

I Soci sono tenuti ad osservare e a far osservare ai collaboratori ed al personale dello Studio un pieno obbligo di riservatezza e discrezione in riferimento a tutto quanto concerne lo Studio, le sue attività, i suoi clienti ed i rapporti interni allo stesso.

Tale obbligo di riservatezza resterà valido per ciascun Socio anche dopo che questi abbia cessato di far parte dello Studio per qualunque motivo.

Art. 16: Impegni

Ciascun Socio si impegna a svolgere la propria attività professionale nel miglior interesse dello Studio e della clientela, con piena dedizione ed impegno, ed al meglio delle proprie capacità.

I Soci svolgeranno la propria attività professionale a tempo pieno ed esclusivamente nell'ambito e nell'interesse dello Studio, nell'osservanza delle norme vigenti e dei principi e regole dell'etica professionale come sopra richiamati.

Salvo quanto eventualmente approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta, i Soci non potranno partecipare ad alcun titolo ad altre associazioni professionali, anche se costituite in forma societaria, e non potranno svolgere al di fuori dell'ambito dello Studio attività proprie della professione forense o ad essa affini, sia pure in via non esclusiva.

I predetti requisiti di esclusività non si applicano in relazione ad attività che i Soci potranno svolgere a fini didattici o di ricerca scientifica, in quanto non incompatibili con l'esercizio della professione forense nell'ambito dello Studio, e purché questa resti l'attività principale dei Soci stessi.

Art. 17: Cariche societarie

I Soci potranno accettare o mantenere cariche societarie, in Italia o all'estero, quali ad esempio l'appartenenza a consigli di amministrazione, organi di sorveglianza o collegi

sindacali, solo se avranno ricevuto preventiva autorizzazione scritta dell'Organo di gestione.

Ove autorizzato, ciascun Socio che assuma o mantenga tali cariche dovrà comunque dotarsi di idonea copertura assicurativa relativa a tutti gli aspetti delle attività svolte a tale riguardo, onde mantenere lo Studio e gli altri Soci pienamente indenni da qualsiasi conseguenza negativa dovesse eventualmente derivarne.

Qualsiasi compenso, emolumento o rimborso spettante ai Soci per le cariche di cui sopra sarà da essi attribuito allo Studio nel suo complesso, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 18: Sanzioni

Eventuali violazioni dei doveri di cui al presente Titolo III potranno essere sanzionate dall'assemblea, anche in sede ordinaria, con il richiamo verbale o la censura scritta del Socio che ha commesso la violazione.

In casi di violazioni più gravi e/o ripetute la sanzione potrà consistere nella sospensione del Socio dall'appartenenza allo Studio per il periodo che sarà stabilito dall'assemblea in sede straordinaria, di regola non superiore ad un anno, con delibera ai sensi dell'art. 25.

La sospensione comporterà per il Socio, fra l'altro, la sospensione di ogni diritto di voto in assemblea e la perdita del diritto a ricevere qualsiasi importo che sarebbe altrimenti maturato in suo favore, per l'intero periodo di sospensione, in ragione della Quota di partecipazione.

Nei casi di maggior gravità ed ove la violazione abbia causato pregiudizi significativi allo Studio, alle sue attività e/o alla reputazione degli altri Soci, potrà darsi luogo ad esclusione del Socio dallo Studio per giusta causa, con delibera dell'assemblea in sede straordinaria ai sensi dell'art. 28, anche con effetto risalente alla data della violazione accertata.

TITOLO IV - Consulenti

Art. 19: Accordi

Lo Studio, rappresentato dall'Organo di gestione o da Soci da esso delegati, potrà negoziare e sottoscrivere accordi di collaborazione con professionisti esterni opportunamente qualificati, italiani o esteri, quali ad esempio docenti universitari in materie giuridiche o affini, avvocati o altri professionisti iscritti ad albi o ordini professionali operanti in settori affini a quello forense (di seguito i "Consulenti").

I Consulenti potranno essere autorizzati, in base agli accordi di cui sopra e con eventuale vincolo di esclusiva, ad esercitare la propria attività professionale presso le sedi dello Studio e ad utilizzarne le strutture, con facoltà di riferirsi ai segni distintivi dello Studio per tutto quanto svolto nell'interesse esclusivo dello stesso e della sua clientela.

Art. 20: Doveri e impegni

I Consulenti saranno tenuti ad osservare i medesimi doveri di cui al Titolo III, anche con riferimento ai requisiti di esclusività ivi stabiliti se tale criterio è stato da essi pattuito con lo Studio.

Art. 21: Assemblee

I Consulenti potranno essere autorizzati in sede di assemblea ad assistervi senza attribuzione di diritti di voto.

TITOLO V - Rapporti associativi

Art. 22: Titolarità della clientela

La titolarità dei rapporti con la clientela professionale spetta esclusivamente allo Studio nel suo complesso.

Tali rapporti sono di volta in volta affidati dallo Studio ad uno o più Soci, in considerazione delle competenze ed esperienze professionali di ciascuno di essi, dell'attività richiesta nell'interesse del cliente, della provenienza originaria del cliente stesso e del carico di lavoro di ciascun Socio.

Art. 23: Ferie e periodi sabatici

Ciascun Socio potrà usufruire di un periodo complessivo di ferie annuali secondo le indicazioni generali stabilite dall'assemblea, da ripartire in una o più soluzioni nel corso dell'anno tenuto conto dei rispettivi impegni professionali.

L'assemblea in sede ordinaria potrà inoltre autorizzare singoli Soci ad usufruire di uno o più periodi sabatici di assenza dallo Studio, eventualmente determinandone le finalità, ed in ogni caso fissandone la durata, le date di inizio e termine ed altre condizioni.

Art. 24: Riduzione o interruzione dell'attività professionale

Qualora l'attività professionale di un Socio, per qualsiasi ragione, si riduca di fatto in misura e per periodi di tempo giudicati significativi dall'assemblea, quest'ultima potrà deliberare in sede straordinaria di ridurre la Quota di partecipazione del Socio interessato, in via provvisoria o definitiva, avuto riguardo alla minore attività svolta dallo stesso.

Inoltre, se l'attività professionale di un Socio dovesse di fatto essere interrotta per gravi cause inabilitanti di lungo periodo, quali ad esempio malattie o infortuni, l'assemblea in sede straordinaria potrà azzerare la sua Quota di partecipazione, per eventualmente ripristinarla al venir meno di tali cause, e stabilire ogni altra condizione applicabile durante il periodo di assenza dallo Studio.

Qualunque delibera di cui al presente art. 24 dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37.

Art. 25: Sospensione

Indipendentemente dai casi previsti agli articoli 18 e 24, l'assemblea in sede straordinaria potrà in ogni momento e per gravi motivi deliberare la sospensione temporanea di un Socio dallo Studio, con gli effetti di cui al terzo paragrafo dell'art. 18.

In ogni caso, qualunque delibera di sospensione di un Socio dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti degli altri Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37.

Art. 26: Cessazione

Ciascun Socio perderà automaticamente la propria qualità di Socio e cesserà di partecipare allo Studio con effetto immediato al verificarsi di una qualsiasi fra le seguenti cause:

- (a) cessazione definitiva della propria attività professionale per qualsiasi ragione;
- (b) verificarsi di una delle cause previste all'art. 2288 del Codice Civile, in quanto applicabili;
- (c) compimento del _____esimo anno di età, essendo inteso che in tal caso la data effettiva di cessazione sarà il giorno 31 dicembre dell'anno in cui il Socio ha raggiunto tale età;
- (d) radiazione o cancellazione dall'albo professionale di appartenenza del Socio.

Con riferimento alla sola ipotesi (c) che precede, un eventuale ulteriore rapporto lo Studio ed un Socio che abbia superato il limite di età ivi stabilito potrà essere instaurato dall'Organo di gestione, previa delibera autorizzativa dell'assemblea ordinaria, mediante accordi di consulenza stipulati ai sensi dell'art. 19.

Art. 27: Recesso

Ciascun Socio potrà recedere dallo Studio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Organo di gestione, da inviarsi in copia agli altri Soci con preavviso di almeno _____ mesi.

L'assemblea in sede ordinaria potrà deliberare di ridurre il periodo di preavviso o rinunciare in tutto o in parte, ovvero - purché il Socio receduto ne riceva comunicazione entro _____ giorni dalla data di comunicazione del recesso - di rendere efficace il recesso stesso al giorno 31 dicembre dell'anno in cui il Socio ne ha dato comunicazione.

Art. 28: Esclusione

Ciascun Socio potrà essere escluso dallo Studio in qualsiasi momento mediante delibera adottata dall'assemblea in sede straordinaria, in caso di grave violazione delle previsioni statutarie ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 18, o comunque in conseguenza di gravi inadempienze ad obblighi di legge, regolamentari o deontologici, nonché a seguito di interdizione o inabilitazione ai sensi degli articoli 414 e seguenti del Codice Civile.

L'esclusione di un Socio potrà inoltre essere deliberata in presenza di gravi ragioni che rendano la sua permanenza nello Studio incompatibile o significativamente contrastante con gli interessi e/o l'immagine professionale dello Studio nel suo complesso.

In ogni caso, qualunque delibera di esclusione di un Socio dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti degli altri Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37.

Art. 29: Effetti economici della cessazione, del recesso e dell'esclusione

Ai Soci, cessati, receduti o esclusi *spetterà / non spetterà alcuna* quota di liquidazione del patrimonio e/o dell'avviamento dello Studio.

La parcellazione ai clienti di tutte le attività professionali svolte dai Soci cessati, receduti o esclusi sino al termine effettivo del rapporto con lo Studio sarà comunque effettuata dallo Studio stesso, che resterà esclusivo titolare di tutti i relativi proventi.

Lo Studio avrà facoltà di cedere in tutto o in parte al Socio cessato, receduto o escluso, che sarà tenuto ad accettare, gli eventuali crediti relativi alle attività professionali svolte dallo stesso sino al termine effettivo del rapporto con lo Studio.

In tal caso, lo Studio avrà facoltà di compensare in tutto o in parte tali crediti verso clienti per attività professionali, ceduti al Socio cessato, receduto o escluso, con eventuali importi dovuti dallo Studio a tale Socio anche per quanto maturato a suo favore in ragione della Quota di partecipazione sino al termine del rapporto.

La cessione dei suddetti crediti sarà effettuata al rispettivo valore nominale.

Il Socio cessato, receduto o escluso manterrà comunque il diritto a riprendere possesso dei propri beni personali che si trovino nei locali dello Studio o siano altrimenti nella disponibilità di quest'ultimo, anche ove tali beni fossero stati concessi in godimento allo Studio.

Eventuali crediti del Socio cessato, receduto o escluso nei confronti dello Studio esistenti al termine del rapporto, che saranno comunque infruttiferi di interessi, potranno a discrezione dello Studio essere compensati in tutto o in parte con eventuali debiti del Socio stesso nei confronti dello Studio.

Nessun diritto o pretesa potranno essere fatti valere dal Socio cessato, receduto o escluso nei confronti dello Studio dopo la scadenza di un periodo di ____ mesi/anni dal termine del rapporto.

Art. 30: Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla cessazione per qualsiasi ragione del rapporto fra lo Studio e un Socio saranno gestite esclusivamente dallo Studio tramite l'Organo di gestione, che si adopererà affinché venga correttamente tutelata l'immagine dello Studio e degli altri Soci nel rispetto della dignità professionale del Socio cessato, receduto o escluso.

Art. 31: Eredi

In caso di cessazione del rapporto con lo Studio per decesso di un Socio, gli eredi di quest'ultimo avranno diritto di ricevere tutte e soltanto le somme che risulteranno di spettanza del Socio al momento della cessazione, inclusi i ratei eventualmente maturati in ragione della sua Quota di partecipazione per l'esercizio in corso, oltre alla consegna dei beni personali del Socio che si trovavano nei locali dello Studio o fossero altrimenti nella disponibilità di quest'ultimo al momento del decesso, anche ove tali beni fossero stati concessi in godimento allo Studio.

I versamenti dello Studio agli eredi avranno luogo di regola contestualmente a quelli dovuti agli altri Soci e nella stessa proporzione che sarebbe spettata al Socio deceduto, fermo restando che in casi di necessità l'Organo di gestione potrà effettuare anticipi di tali importi a favore degli eredi.

Nell'ipotesi che gli eredi del Socio abbiano ricevuto o abbiano diritto a ricevere indennizzi di qualsiasi genere per il decesso del Socio, in virtù di polizze assicurative o altri strumenti il cui costo sia stato sostenuto o rimborsato in tutto o in parte dallo Studio, l'ammontare di tali indennizzi (o la parte di essi corrispondente in proporzione ai costi sostenuti o rimborsati dallo Studio) sarà detratto dal totale delle somme che lo Studio avrebbe altrimenti versato agli eredi stessi ai sensi di quanto precede.

TITOLO VI - Assemblea

Art. 32: Funzioni

L'assemblea è costituita da tutti i Soci.

Essa nomina l'Organo di gestione; ne valuta ed approva annualmente le proposte in tema di criteri di gestione dello Studio, bilancio previsionale e rendiconto; valuta ed approva le proposte relative all'ammissione di nuovi Soci; delibera l'eventuale sospensione o esclusione di Soci; valuta ed approva eventuali modifiche del presente Statuto e delibera in merito ad ogni altro argomento che sia sottoposto al suo esame dall'Organo di gestione, ovvero congiuntamente da almeno _____ Soci, mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i Soci almeno _____ giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 33: Formalità per la convocazione

L'assemblea è convocata dall'Organo di gestione mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i Soci almeno _____ giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione di tale data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie poste all'ordine del giorno.

Nella suddetta comunicazione potrà essere indicata una data di seconda convocazione dell'assemblea, nel caso la prima adunanza vada deserta o sia comunque aggiornata.

Anche in mancanza delle predette formalità, l'assemblea si riterrà validamente costituita qualora siano presenti tutti i Soci.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascun Socio avrà facoltà di opporsi alla discussione di argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato, ed in tal caso la discussione di tali argomenti potrà essere rinviata ad altra adunanza da tenersi non prima del secondo giorno successivo.

L'Organo di gestione dovrà convocare l'assemblea senza ritardo qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno _____ Soci, con indicazione delle materie da porre all'ordine del giorno.

Qualora l'Organo di gestione non provveda ad effettuare tale convocazione entro _____ giorni dalla ricezione della richiesta, la convocazione dell'assemblea potrà essere validamente effettuata, nel rispetto dei termini che precedono, da almeno _____ dei Soci che avevano sottoscritto la richiesta stessa.

Art. 34: Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un Socio per ciascuna delle categorie statutarie, nonché di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei diritti di voto, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea validamente assunte sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Art. 35: Assemblea ordinaria

L'assemblea in sede ordinaria delibera su tutte le materie indicate nel presente Statuto e non espressamente riservate all'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37.

Art. 36: Assemblea straordinaria

L'assemblea in sede straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate ai sensi del presente Statuto e di legge.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37.

Art. 37: Voto in assemblea

La votazione in sede di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene svolta a scrutinio palese per alzata di mano, salvo diversa delibera dei presenti.

I diritti di voto in sede di assemblea sono complessivamente ripartiti tra le due categorie di Soci come segue:

(a) Soci Fondatori: _____ per cento dei voti;

(b) Soci Ordinari: il restante _____ per cento dei voti.

All'interno di ciascuna categoria, tutti i Soci avranno un'eguale porzione dei diritti di voto complessivamente spettanti a tale categoria, salvo diversa ripartizione eventualmente concordata per iscritto fra tutti i Soci appartenenti alla categoria stessa.

Art. 38: Formalità di svolgimento

L'assemblea è presieduta dall'Organo di gestione o da chi lo rappresenta; in sua assenza è presieduta da un Socio designato dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea esclusivamente da un altro Socio; non è ammesso il conferimento di più di due deleghe allo stesso Socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

TITOLO VII - Organo di gestione

Art. 39: Costituzione

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dello Studio è affidata all'Organo di gestione, le cui funzioni possono essere attribuite dall'assemblea in sede ordinaria ad un unico Socio oppure ad un comitato di gestione composto da tre Soci, di cui almeno uno dovrà essere un Socio Fondatore.

All'atto della nomina del Socio o dei Soci che compongono l'Organo di gestione, l'assemblea ne stabilirà la durata in carica e gli eventuali compensi, fermo restando il diritto degli stessi al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dello Studio ed opportunamente documentate.

L'assemblea può in ogni momento revocare la nomina dell'Organo di gestione ovvero di singoli componenti del comitato di gestione di cui sopra.

Art. 40: Funzioni

L'Organo di gestione eserciterà tutti i poteri dello Studio che non sono attribuiti all'assemblea ai sensi del presente Statuto o di legge, e svolgerà fra l'altro le seguenti funzioni:

- (a) selezione e mantenimento della clientela dello Studio, con fissazione ed attuazione dei criteri di ripartizione delle pratiche;
- (b) verifica della parcellazione alla clientela;
- (c) costituzione, supervisione e risoluzione dei rapporti con i Consulenti nonché con i collaboratori ed il personale dello Studio, inclusa la fissazione dei rispettivi compensi;
- (d) gestione dei rapporti con i fornitori dello Studio;
- (e) predisposizione del bilancio previsionale e del rendiconto annuale dello Studio;
- (f) modifica per quanto occorrente degli accordi in essere con altre associazioni professionali, in Italia e all'estero.

L'Organo di Gestione può convocare l'assemblea quando lo ritenga opportuno, ai sensi dell'art. 33, e deve comunque convocarla in sede ordinaria almeno una volta all'anno, di regola entro il 30 aprile e in ogni caso non oltre il 30 giugno, per la valutazione e approvazione del rendiconto dello Studio.

Art. 41: Modalità operative

L'Organo di gestione terrà regolarmente informati i Soci in merito alle proprie attività.

L'Organo di gestione potrà, sotto propria responsabilità, delegare alcune sue funzioni ad uno o più Soci, anche separatamente per ciascuna sede dello Studio.

Qualora l'Organo di gestione sia stato nominato dall'assemblea in forma di comitato, come indicato all'art. 39, esso si riunirà ogni volta che chi lo presiede ovvero due dei suoi componenti ne facciano richiesta, senza particolari formalità ed anche mediante conferenza telefonica, purché vi sia un ragionevole tempo di preavviso.

Alle riunioni del comitato di gestione non saranno consentiti voti per delega né saranno ammessi altri soggetti a partecipare.

Le delibere del comitato di gestione saranno adottate con voto palese a maggioranza dei partecipanti alla riunione; in caso di parità, il voto di chi presiede il comitato avrà valore doppio.

Se almeno uno dei componenti del comitato di gestione ne farà richiesta, si redigerà una sintesi scritta di quanto di volta in volta deliberato.

TITOLO VIII - Rapporti economici

Art. 42: Bilancio previsionale e rendiconto

L'Organo di gestione predisporrà di regola entro la fine di ogni anno un bilancio previsionale dello Studio per l'anno successivo, ed entro il _____ un rendiconto della gestione per l'anno precedente, che esporrà il conto economico ed i risultati conseguiti dallo Studio per tale anno.

Tali documenti dovranno essere inviati in bozza a tutti i Soci almeno _____ giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria che dovrà valutarli ed approvarli.

Art. 43: Utili e perdite

Per ogni anno di esercizio in cui l'assemblea abbia deliberato, ai sensi dell'art. 13, di procedere alla distribuzione di utili ai Soci in base al rendiconto approvato, ciascun Socio avrà diritto di percepire la porzione di tali utili corrispondente alla sua attuale Quota di partecipazione.

Allo stesso modo, ciascuno Socio sarà tenuto, in proporzione alla propria attuale Quota di partecipazione, a contribuire alla copertura delle eventuali perdite di gestione dello Studio come risultanti dal rendiconto approvato, e secondo quanto risulterà deliberato in merito dall'assemblea.

Il diritto all'eventuale impugnazione delle delibere assembleari relative all'approvazione del rendiconto annuale dello Studio e di distribuzione degli eventuali utili o attribuzione di eventuali perdite decadrà ad ogni effetto, per ciascun Socio anche se dissenziente ovvero assente in sede di assemblea, allo scadere del _____ giorno/mese/anno dalla data di approvazione di tali delibere.

TITOLO IX - Disposizioni finali

Art. 44: Scioglimento

Lo Studio si scioglierà:

- (a) per il decorso del termine di cui all'art. 5;
- (b) per sopravvenuta impossibilità definitiva di perseguire gli scopi associativi di cui all'art. 4;
- (c) per volontà dei Soci, espressa con delibera di assemblea in sede straordinaria adottata in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'art. 37;
- (d) per ogni altra causa di legge o provvedimento vincolante delle competenti Autorità.

Al verificarsi di una delle predette cause di scioglimento dello Studio, l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il diritto di ciascun Socio a ricevere il pagamento di quanto eventualmente maturato in ragione della propria Quota di partecipazione si intenderà comunque subordinato al preventivo e pieno soddisfacimento dei creditori dello Studio.

Ove a seguito dello scioglimento dello Studio risulti accertato un saldo patrimoniale attivo, dopo l'integrale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito di cui al paragrafo che precede, i relativi importi verranno ripartiti fra tutti coloro che erano Soci alla data di scioglimento, secondo quanto stabilito da apposita delibera assembleare, o in assenza

di questa, nelle stesse proporzioni risultanti dall'ultima delibera approvata dall'assemblea per la ripartizione di utili dello Studio.

Art. 45: Arbitrato

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei suoi Allegati, ovvero di qualunque altro atto, accordo o documento relativo allo Studio e/o ai rapporti tra i Soci, che non possa essere risolta in via bonaria fra le parti interessate, sarà rimessa al giudizio vincolante di un *solo Arbitro / di un Collegio di tre Arbitri*, che deciderà la controversia secondo diritto ed in via definitiva.

L'arbitrato potrà essere svolto senza formalità di procedura, salvo quelle che *l'Arbitro o il Collegio* riterrà applicabili, purché venga assicurato il contraddittorio nei confronti dei rappresentanti dello Studio nonché del Socio o Soci ovvero ex-Socio o ex-Soci interessati, ovvero dei rispettivi eredi o aventi causa.

L'Arbitro / il Collegio potrà essere nominato mediante accordo sottoscritto da tutte le parti interessate entro ____ giorni dalla prima richiesta fattane da una di esse, che dovrà indicare la materia oggetto del contendere e le proprie domande; in difetto di tale unanime designazione *l'Arbitro / il Collegio* sarà nominato dal Presidente del Tribunale di _____, ad istanza della parte più diligente, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di _____.

Art. 46: Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile relative alle società semplici.

_____, __ _____ 200_

(Avv. _____) (Avv. _____) (Avv. _____)

ALLEGATO "A"

allo Statuto dello
STUDIO LEGALE _____ E ASSOCIATI

A) Elenco dei Soci Fondatori:

(1) Avv. _____

B) Elenco dei Soci Ordinari:

(2) Avv. _____

(3) Avv. _____